



## Studio Tecnico

Topografia & Progettazione

Dott. Ing. Vincenzo Palaia

Geom. Notaro Domenico

Dott. Ing. Vincenzo Palaia - Via G. Gentile  
San Sostene (CZ) tel. e fax: 0967.70034  
e-mail: vpalaia@tiscali.it

Geom. Notaro Domenico  
Davoli (CZ) - Via G. Amendola,14  
tel. e fax: 0967.572507  
e-mail: geom.notaro@libero.it

I progettisti Dott. Ing. Vincenzo Palaia Geom. Domenico Notaro	Comune	<b>San Sostene (CZ)</b>	
	Viale	del Mare	
	Committente	Amministrazione comunale di San Sostene	
	Lavoro	<i>"Progetto inerente la redazione del piano comunale di spiaggia"</i> <small>Legge Regionale n. 17 del 21/12/2005</small>	
Descrizione	<b>Relazione paesaggistica</b>		
data	scala	tavola	<b>2</b>

*Comune di San Sostene (CZ) Piano Comunale di Spiaggia  
Relazione Paesaggistica*

## **COMUNE DI SAN SOSTENE** (Provincia di Catanzaro)



## **PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA**

## **RELAZIONE PAESAGGISTICA**

## **INDICE**

PREMESSE .....	3
STATO ATTUALE DEL BENE PAESAGGISTICO INTERESSATO .....	4
PRESENZE DI BENI CULTURALI TUTELATI .....	6
IMPATTI SUL PAESAGGIO DELLE TRASFORMAZIONI PROPOSTE .....	6
MISURE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE.....	7
MISURE DI MITIGAZIONE PUNTUALE.....	8
COMPATIBILITÀ RISPETTO AI VALORI PAESAGGISTICI RICONOSCIUTI DAL VINCOLO ..	8
CONGRUITÀ CON I CRITERI DI GESTIONE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA .....	9
COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA .....	10
IMPOSTAZIONE DEL PIANO .....	11
CONTENUTI DEL PIANO.....	15
RILIEVO FOTOGRAFICO.....	15

## COMUNE DI SAN SOSTENE - CATANZARO

### PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

#### RELAZIONE PAESAGGISTICA

#### PREMESSE

Il Comune di San Sostene, in attuazione della Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005 nonché della successiva adozione del Piano di Indirizzo Regionale (PIR) relativo alle “*Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative del Demanio Marittimo*”, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 147 del 12 giugno 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14 luglio 2007 supplemento straordinario n. 3 al B.U.R.C. n. 12 del 30 giugno 2007 Parti I e II, ha proceduto all’affidamento dell’incarico per la redazione del proprio “Piano Comunale di Spiaggia”, in coerenza con le linee programmatiche e con le prescrizioni tecniche di cui al citato Piano di Indirizzo Regionale (PIR). A tal fine l’Amministrazione Comunale ha predisposto i propri indirizzi programmatici propedeutici alla redazione del Piano Comunale di Spiaggia. Il piano, sulla base degli indirizzi programmatici innanzi richiamati e nel rispetto della morfologia dell’arenile e delle condizioni ambientali, è stato elaborato e dimensionato allo scopo di coniugare correttamente l’esigenza dei servizi in arenile e dello sviluppo turistico costiero con il flusso dei fruitori.

Il Piano disciplina **la gestione e l’uso delle aree del demanio marittimo**, la cui gestione è stata trasferita al Comune con la legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo” e ss. mm. e del “Piano di Indirizzo Regionale” (PIR) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n° 147 del 12 giugno 2007. In tal senso quindi qualunque indicazione non rientrante all’interno del demanio marittimo è da considerare quale indirizzo per gli strumenti di pianificazione in corso di redazione.

Forma parte integrante del presente piano la cartografia che individua le aree demaniali oggetto di gestione da parte del Comune di San Sostene e la situazione delle concessioni in corso di validità.

Il piano e le disposizioni normative contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione, parte integrante e sostanziale del Piano Comunale di Spiaggia, definiscono e normano le destinazioni d’uso del **Demanio**

**Marittimo** ricadente nel Comune di San Sostene (così come definita dall'art. 28 del codice della navigazione).

Il PCS regola gli interventi e gli allestimenti di natura edilizia e infrastrutturale, nonché le modalità d'utilizzo dell'Arenile ai fini turistici e ricreativi, secondo i principi del Codice della navigazione ed in conformità delle norme speciali in materia, nonché nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, con particolare riferimento al P.R.G. vigente. La presente relazione integra gli elaborati costituenti il Piano Comunale di Spiaggia del Comune di San Sostene redatto dall'ing. Vincenzo Palaia e dal geom. Notaro Domenico; essa viene elaborata per ottemperare alla richiesta dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro nella conferenza di servizi del 18.03.2010.

Per fornire all'Ente provinciale tutti gli elementi per poter effettuare un'attenta disamina dei contenuti del PCS è utile esporre i criteri che hanno determinato le scelte progettuali. Queste non hanno trascurato l'analisi dell'odierno contesto paesaggistico e gli elementi di mitigazione e compensazione ritenuti necessari. Gli interventi che andranno ad attuare il Piano di Spiaggia, nelle aree vincolate ope- legis (nella fascia di profondità di 300 metri dalla battigia – art. 142, punto 1.a, del Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42) saranno obbligatoriamente soggetti ad istanza di autorizzazione paesaggistica il cui obbligo è prescritto, a carico dei concessionari, dalle Norme Tecniche di Attuazione del PCS.

Nel Comune non vi sono siti di interesse comunitario né aree con vincolo archeologico.

### **STATO ATTUALE DEL BENE PAESAGGISTICO INTERESSATO**

Il Piano Comunale di Spiaggia, denominato PCS, riguarda le aree del demanio marittimo site nel territorio del Comune di San Sostene, questo è situato nella zona del basso **Ionio Catanzarese** ed è classificato come **area a normale valenza turistica – categoria B** - dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

La fascia costiera del territorio comunale di San Sostene, é delimitata a sud dal Torrente Alaca (confine amministrativo con il Comune di S.Andrea Jonio) e a nord dal Torrente Melis (confine amministrativo con il Comune di Davoli), essa si estende per una lunghezza di circa 1,324 km. In tale fascia, e limitatamente alle aree demaniali, si inserisce il Piano di Spiaggia del comune di San Sostene.

In essa ricadono le aree demaniali e cioè in un'area compresa tra la battigia marina e la sovrastante linea ferroviaria Sibari - Reggio Calabria. Il territorio costiero è prettamente pianeggiante, attraversato dalla Strada Statale 106 Jonica, unica e principale arteria di viabilità della costa Jonica, e dalla linea delle Ferrovie dello Stato. Lungo la strada statale, come in tutti i comuni costieri della fascia Jonica, si

è sviluppato a partire dagli anni settanta un consistente nucleo urbano e nella fascia costiera più prossima al mare, a forte vocazione turistica, si è sviluppata una considerevole area urbana ad uso turistico: villaggi, residence, alberghi, campeggi, abitazioni estive adibite a “case vacanza” private, nonché lottizzazioni ancora in via di realizzazione, in coerenza con le previsioni del PRG vigente.

La naturale vocazione turistica del territorio, sostenuta da un patrimonio paesaggistico ed ambientale, dalla presenza della Strada Statale 106 Jonica, hanno determinato nel tempo uno sviluppo di insediamenti ed infrastrutture turistico-ricettive. In tal senso, quindi, è comprensibile come proprio il settore del turismo costituisca una componente significativa per l’economia e lo sviluppo del territorio. L’arenile presenta una conformazione pressoché uniforme, ovvero, partendo da sud nei pressi della Fiumara Alaca con un arenile sabbioso avente una profondità variabile e proseguendo, dopo un restringimento, allargandosi fino a raggiungere la sua massima ampiezza, a nord, nei pressi del Torrente Melis.

In tale ambito, con arenile sabbioso, è significativa la presenza di dune con vegetazione autoctona a macchia mediterranea.

Vi sono numerose residenze a carattere stagionale.

L’area della Marina è quella con la più elevata presenza turistica; essa dista circa 10 Km dal capoluogo comunale e attualmente in essa vi sono sei concessioni ad uso turistico-ricreativo:

- Montesano Francesco;
- Orchidea S.a.s.;
- Stella Marina di Aloisio Francesco & C. S.a.s.;
- Time e Service s.r.l.;
- Valentina Vaccaro;
- Spinella Giuseppe;

oltre ad un’opera esistente sull’arenile (OE) di proprietà del Stato;

In conclusione, alla luce di quanto descritto, la marina di San Sostene risulta essere un importante centro urbano sia in considerazione della popolazione residente e delle attività commerciali ivi presenti, sia in considerazione della popolazione fluttuante derivante dalle numerose presenze turistiche estive.

La naturale vocazione turistica del territorio, sostenuta da un importante patrimonio paesaggistico ed ambientale e dalla presenza della Strada Statale 106 Jonica, hanno determinato nel tempo uno sviluppo di insediamenti ed infrastrutture turistico-ricettive.

In tal senso, quindi, è comprensibile come proprio il settore del turismo costituisca una componente significativa per l’economia e lo sviluppo del territorio.

La redazione del Piano Comunale di Spiaggia offre quindi l'occasione per meglio regolamentare l'organizzazione dell'arenile, incrementando e qualificando il livello dei servizi turistici, con l'intento di incidere positivamente sull'intero comparto turistico del comune, e non solo, attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Aumentare l'attrattiva turistica del litorale attraverso la valorizzazione di tutte le aree in esso localizzate. In tal senso l'intervento intende migliorare gli attuali livelli di qualità della vita della popolazione residente e di creare successivamente le condizioni preliminari per attrarre un maggior numero di visitatori esterni.
- Diversificare la struttura economico-produttiva tradizionale locale attraverso l'introduzione del turismo quale elemento di diversificazione, alternativo alle produzioni tipiche del territorio.
- Tutelare e salvaguardare il litorale, attraverso una migliore distribuzione, organizzazione e gestione delle aree in concessione destinate alla balneazione.

A questo si aggiunge anche l'esigenza di programmare uno sviluppo del territorio che, a partire dalle potenzialità offerte dalla zona marina, sia trainante anche per lo sviluppo del Borgo antico di San Sostene.

#### **PRESENZE DI BENI CULTURALI TUTELATI**

Per ciò che riguarda la presenza di beni culturali tutelati si fa presente che, nella fascia a ridosso dell'arenile demaniale non vi è presenza alcuna di beni di valore storico-culturale e pertanto non vi è alcuna interferenza da parte del presente piano.

#### **IMPATTI SUL PAESAGGIO DELLE TRASFORMAZIONI PROPOSTE**

Il presente Piano è stato redatto prioritariamente in coerenza con le indicazioni tecniche e normative disciplinate dalla normativa vigente in materia ed in particolare: dal codice della navigazione, dalla legge regionale n. 17/2005 e del relativo Piano di indirizzo Regionale (PIR). Inoltre, per ciò che riguarda le specifiche previsioni del presente Piano Comunale di Spiaggia, è opportuno evidenziare come la **salvaguardia degli aspetti di naturalità del litorale, unitamente agli aspetti di conservazione del paesaggio e degli habitat naturali sia stato certamente uno dei principi guida nella metodologia del piano stesso.**

Le considerazioni alla base del piano sono state sinteticamente le seguenti:

- *La tutela ambientale, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, è il presupposto per lo sviluppo. Non c'è futuro allo sviluppo senza le opportune azioni di tutela e salvaguardia dell'ambiente e del territorio che rappresenta l'elemento chiave per l'attrattività di un luogo.*
- *Lo sviluppo dell'intero comparto turistico non può prescindere dal considerare lo sviluppo sostenibile quale principio ispiratore di tutte le azioni, riconoscendo che solo la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale presente sono la vera garanzia per la continuità nel futuro del settore stesso.*
- *Pochi altri settori, oltre il turismo, mostrano in modo altrettanto evidente la necessità di conciliare sviluppo e ambiente. Un ambiente degradato infatti, sia che si tratti della qualità dell'acqua o dell'integrità del paesaggio, riduce la propria attrazione turistica. Al contrario, un patrimonio naturale e culturale intatto e valorizzato è una risorsa basilare per il turismo.*
- *La leva che "innesca" qualsiasi processo di sviluppo turistico è evidentemente costituita dalle attrazioni, in assenza delle quali non sarebbe possibile attirare visitatori in una certa destinazione. Il turismo, per lo meno nella sua accezione di turismo di vacanza, trae molto spesso la sua ragion d'essere dalla presenza di risorse territoriali (ambientali o culturali).*

Con questi presupposti, in particolare, **il Piano ha indicato precise scelte:**

- in ordine alla realizzazione di manufatti rimovibili, realizzati con materiali ecocompatibili;
- in ordine alle finiture degli stessi;
- in ordine alla definizione di criteri di sostenibilità nella gestione delle strutture balneari.

Tali scelte progettuali costituiscono quelle premesse indispensabili per la progettazione dei futuri interventi, oggetto comunque di specifiche autorizzazioni, ivi compresa l'acquisizione del nulla osta paesaggistico, che con questi presupposti garantiranno **il corretto inserimento delle opere nel contesto paesaggistico ed ambientale**, con il minimo impatto possibile.

## **MISURE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE**

Il PCS non prevede sostanziali modificazioni alla preesistente compagine vegetale (non sono previsti abbattimenti di alberi ma il rinfoltimento della vegetazione preesistente nel rispetto delle sue intrinseche peculiarità) né, modificazione della morfologia (non sono previsti sbancamenti, significativi movimenti di terra o eliminazione di tracciati caratterizzanti). Il PCS prevede modificazioni dell'assetto colturale (attualmente di tipo agricolo tradizionale) che, tuttavia, sarà compensato da sistemazione a verde con essenze autoctone. Il sistema del verde è disciplinato dall'art. 21 delle Norme Tecniche di

Attuazione. Comunque, dovranno essere **salvaguardate le essenze arboree esistenti, segnatamente quando costituiscono elemento naturale di diversificazione tra spiaggia e retro spiaggia.**

Tutti gli interventi sulla fascia costiera dovranno, **migliorare e qualificare l'aspetto delle spiagge,** oltre a porre **un freno alla perdita di naturalità,** al fine di rendere un contesto ambientale più naturale e più attrattivo per i fruitori locali e per i turisti stranieri.

### **MISURE DI MITIGAZIONE PUNTUALE**

Le misure di mitigazione di dettaglio prescritte, per i manufatti da realizzare, non prescindono dalle seguenti previsioni:

- a) Previsione di tipologie costruttive di tipo amovibile, a bassa volumetria che tengano conto della tradizione costruttiva del luogo con priorità ad opere di ingegneria naturalistica e di bioarchitettura, a soluzioni non invasive con l'utilizzo di fonti energetiche alternative, a sistemi di biofitodepurazione in luogo degli impianti di depurazione tradizionali - laddove non sia possibile l'allaccio fognario alla rete pubblica -, all'uso di materiali biocompatibili come la pietra, l'argilla, il legno e il sughero;
- b) Prescrizioni sulla scelta dei colori;
- c) Perentorie indicazioni circa la sistemazione a verde delle aree date in concessione, come per esempio l'obbligatorietà dell'impianto di essenze autoctone tipiche della macchia mediterranea;
- d) Nelle zone che conservano caratteri naturali di pregio è prescritto l'utilizzo di elementi vegetali che salvaguardino l'equilibrio ambientale, con la scelta di specie individuate tra le essenze vegetali autoctone rustiche, con ridotte necessità idriche.

### **COMPATIBILITÀ RISPETTO AI VALORI PAESAGGISTICI RICONOSCIUTI DAL VINCOLO**

La compatibilità delle previsioni del presente piano è garantita sia dalla coerenza con le previsioni normative disposte dalla legge regionale n. 17/2005 nonché del relativo Piano di indirizzo Regionale (PIR), sia dalla coerenza con gli strumenti di pianificazione già vigenti, nonché da tutti quei criteri di qualità ambientale, disciplinati dalle norme tecniche di attuazione, che dovranno **guidare ed indirizzare la progettazione** dei manufatti e delle attività turistico – ludico - ricreative previste dal piano, e di tutti gli interventi progettuali relativi alla realizzazione di percorsi, restauro e ripristino ambientale, per come già descritto.

In particolare, le N.T.A. prescrivono le **disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti.**

## CONGRUITÀ CON I CRITERI DI GESTIONE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA

In linea con i principi dello sviluppo turistico sostenibile il presente piano prevede e disciplina all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione (art. 17) la Gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari per come di seguito riportato:

- **Il Comune** promuove la realizzazione di stabilimenti balneari ecocompatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consenta di preservare l'ecosistema e l'ambiente, dall'altro permetta ai gestori degli stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa.
- **La gestione eco-compatibile** degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite due differenti ma, preferibilmente, contestuali strumenti di azione: il risparmio delle risorse idriche ed energetiche che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi; l'utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili che inserisce, piuttosto, le modalità di gestione ed i servizi supplementari da offrire alla clientela.

- *Risparmio delle risorse idriche.*

Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato in diversi modi:

- recupero delle acque grigie provenienti dalle docce ed il loro riutilizzo, dopo idonea decantazione e filtrazione, in un impianto parallelo a quello principale che alimenti gli scarichi dei water-closet e gli impianti di irrigazione;
- installazione in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi di almeno il 50%;
- divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici ed, al contempo, che li inviti ad un uso più parsimonioso del bene acqua;
- organizzazione di attività ludiche dedicate ai bambini, finalizzate a far loro comprendere che l'acqua è un bene prezioso che non deve essere sprecato.

- *Risparmio delle risorse energetiche.*

Tale obiettivo può essere raggiunto non solo abbattendo i consumi ma anche e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare. Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:

- introduzione di pannelli solari termici utilizzabili per riscaldare l'acqua destinata ai servizi igienici ed alle docce;

- installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;
- contenimento dei consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, ecc.

➤ **Aspetti gestionali dello stabilimento balneare eco-compatibile:** Parimenti l'eco-compatibilità degli impianti balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile del turismo possono essere realizzati ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti ad informare l'utente ed a sensibilizzarlo in merito all'esigenza non più procrastinabile di salvaguardare l'ambiente, senza per questo dover sacrificare lo sviluppo.

A tal fine, è auspicabile che ciascun gestore garantisca all'interno del proprio impianto i seguenti servizi:

- la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, ecc., mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi. La creazione di tali isole va, ovviamente, concordata con l'azienda che provvede alla raccolta dei rifiuti. In ogni caso, poi, i turisti andranno esortati ad esercitare la raccolta differenziata mediante adeguate forme di sensibilizzazione;
- la creazione di info-point ove reperire i dati diffusi dall'ARPACAL o dalle ASL sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche della zona, sulla presenza di pollini, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole, sì da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente, sia per la propria salute;
- l'educazione ambientale mediante l'introduzione di percorsi "vita sostenibile" con giochi didattici che aiutino a capire, fin dalla tenera età, l'importanza delle risorse naturali.

## **COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA**

Il Piano Comunale di spiaggia è stato predisposto con la finalità di rafforzare il sistema turistico ricettivo in maniera sostenibile a partire quindi dalla considerazione che solo attraverso le giuste ed opportune forme di tutela e valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali si possono creare i presupposti per uno sviluppo economico territoriale armonico e duraturo. Pertanto gli

obiettivi di qualità del piano sono stati individuati sia in funzione del Sistema Ambientale e Paesaggistico che del Sistema funzionale.

## **IMPOSTAZIONE DEL PIANO**

Con il Piano in oggetto si provvederà a regolamentare e razionalizzare l'uso e la destinazione, sia delle aree di spiaggia, per uso balneare ricreativo, sia della fascia posta più a monte dell'arenile medesimo.

Il presente Piano assume come valore il bene spiaggia e connette lo stesso all'intero ambiente, definisce i principi per ottenere la concessione temporanea per i servizi pubblici, per i servizi e altre attività, ai fini turistico ricreativi, ed individua come esigenze prioritarie:

- la necessità di salvaguardare il litorale, che costituisce risorsa irripetibile, atta sia a fornire uno sviluppo del turismo costiero, che a recuperare e razionalizzare spazi per migliorare l'offerta di servizi e strutture ricreative in ambito territoriale;
- l'opportunità d'incentivare una progettazione ordinata ed organica dei tratti di litorale per l'utilizzo, ai fini turistici, del demanio marittimo e sistemazione urbanistica degli ambiti territoriali limitrofi ed opportuna correlazione, con conseguente miglioramento della qualità della vita, grazie all'incremento dei servizi e spazi in genere indicati nel presente Piano.

Il Piano Comunale di Spiaggia, sulla base degli obiettivi di salvaguardia degli aspetti di naturalità del litorale, unitamente agli aspetti di conservazione del paesaggio e degli habitat naturali innanzi specificati, è stato definito a partire da una approfondita analisi del contesto territoriale ed in particolare sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti:

1) Analisi dei vincoli: rispetto ai quali si evidenziano le aree d'attenzione individuate ai sensi del vigente Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Per la tutela dal rischio idrogeologico, nelle zone foci, la disciplina degli interventi è dettata dalle Norme di Attuazione e Misure di salvaguardia dell'Autorità di Bacino.

Di seguito è riportato uno stralcio delle norme dettate dal P.A.I.

Le localizzazioni delle strutture temporanee sull'arenile non contrastano con i dettami indicati dalle previsioni del P.A.I. in specificato modo al dettato di cui all'art. 21 (disciplina delle aree a rischio d'inondazione R.4) comma 2 lettera "j" che nel presente regolamento si intendono recepite: nelle predette aree sono possibili "occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena" e dell'art. 27 (disciplina delle aree d'attenzione per pericolo d'inondazione) comma 2 "h" "occupazioni temporanee realizzate in modo da non recare danno o da risultare da pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di mareggiata". In tutte le zone in cui sono previste attività turistiche-balneari, nelle "aree pericolose" ad eccezione di quelle

compatibili ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 27 delle N.A.M.S. il titolare delle attività si atterrà a quanto previsto dall'art. 24 delle citate norme.

**Art. 21 (Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4)**

1. Nelle aree a rischio R4, così come definite nell'art. 11, il PAI persegue l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno 20 – 50 anni, nonché il mantenimento e il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.

2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

a) interventi di demolizione senza ricostruzione;

b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;

c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento e adeguamento sismico;

d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;

e) interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, previo parere dell'ABR, che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento;

f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;

g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'invaso, previo parere dell'ABR;

h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio che provochi ruscellamento ed erosione;

i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;

j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

k) interventi di manutenzione idraulica ordinaria, di idraulica forestale, di rinaturazione come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR.

3. Non è richiesto il parere di cui al R.D. 523/1904 rilasciato dall'autorità competente in materia idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), h) del precedente comma.

**Art. 24 (Disciplina delle aree d'attenzione per pericolo d'inondazione)**

1. L'ABR, nel triennio 2002-2004, sulla base dei finanziamenti acquisiti ai sensi della L.183/89, provvede ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione dell'effettiva pericolosità e alla perimetrazione delle aree di cui all'art. 11.
2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione della pericolosità delle aree d'attenzione di cui all'art. 9 comma b. Tali studi verranno presi in considerazione dall'ABR solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal PAI e indicati nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall'ABR.
3. L'ABR, a seguito degli studi eseguiti come ai commi 1 o 2, provvede ad aggiornare la perimetrazione di tali aree secondo la procedura di cui all'art. 2 comma 2.
4. Nelle aree di attenzione, in mancanza di studi di dettaglio come indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della tutela preventiva, valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4.

**Art. 27 (Disciplina delle aree a rischio di erosione costiera)**

1. Nelle aree a rischio di erosione costiera il PAI persegue l'obiettivo del mantenimento e del recupero delle condizioni di equilibrio dinamico della linea di riva e del ripascimento delle spiagge erose.
2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
  - a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
  - b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;
  - c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento e adeguamento sismico;
  - c-bis) nel caso in cui l'area a rischio, pur ricadendo nella fascia di 50 metri dalla linea di riva, trovasi in zona retrostante un trattodi costa individuato nel P.A.I. come in equilibrio od in ripascimento, sono consentiti, ferme restando le vigenti disposizioni in materia, gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dall'articolo 31, lettere d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978;
  - d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
  - e) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
  - f) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione;

g) interventi volti ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;

h) occupazioni temporanee realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di mareggiata;

i) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opere infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico.

3. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2 lettere c-bis), d), e), f), g) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologica, il quale dimostri che l'intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare i processi di erosione ivi registrati e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio, che eliminare o ridurre le condizioni di rischio che dovrà ottenere l'approvazione dei competenti servizi regionali, previo parere dell'ABR, che deve esprimersi entro sessanta giorni.

4. Sugli edifici e sulle infrastrutture di competenza comunale già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.

5. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri.

#### **Art. 28 (Disciplina delle aree con pericolo di erosione costiera)**

In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

a) tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio di erosione costiera;

b) gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 31 della L. 457/1978 senza aumento di superficie e volume, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo ai processi di ripascimento;

c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico-sanitario;

d) depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.

Nelle aree predette:

a) la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini estese su tutta l'unità fisiografica, di valutazioni della stabilità globale della linea di riva e delle opere nelle condizioni "ante", "post" e in corso d'opera effettuate da un professionista abilitato;

b) non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri.

2) Reti tecnologiche esistenti;

3) Analisi delle concessioni in arenile già esistenti che, ai sensi del vigente PIR, sono da ritenersi un elemento costitutivo del Piano;

4) Individuazione delle aree destinate alla libera balneazione nel rispetto dello standard minimo previsto dal PIR, nonché di quelle da assegnare in concessione;

5) Suddivisione dell'arenile in "fasce funzionali" parallele al mare in funzione delle finalità cui sono destinate: libero transito, zona d'ombreggio e zona per l'installazione di strutture di servizio;

- 6) Necessità di localizzare le nuove infrastrutture e manufatti all'interno dell'arenile in funzione degli aspetti di naturalità presenti favorendo gli interventi di valorizzazione ambientale e paesaggistica, garantendo, nel contempo, uno sviluppo turistico compatibile e sostenibile da un punto di vista ambientale della stessa fascia costiera;
- 7) Necessità di diversificare l'offerta dei servizi di spiaggia con l'introduzione di zone speciali per lo sport ed il tempo libero;
- 8) Flusso turistico potenziale legato all'ospitalità localizzabile nel territorio Comunale di San Sostene, rappresentano certamente un punto di forza del territorio sul quale fare leva per innescare processi di sviluppo economico del territorio.

### **CONTENUTI DEL PIANO**

I contenuti del Piano sono molteplici e di diversa natura e vengono di seguito elencati:

1. Incremento del numero dei lotti destinati a stabilimento balneare e/o attività varie;
2. Individuazione tra le nuove aree da dare in concessione di n. 1 lotto "4" da destinare ad attività commerciali;
3. Individuazione di un lotto "6", ad esclusiva utilizzazione comunale, da destinare a giostre e giochi acquatici;
4. Individuazione di un'area lotto "7", tra quelle di libera balneazione, ad esclusiva utilizzazione comunale, da destinare per attività temporanee (manifestazioni sportive, ludiche, culturali, ecc.);
5. Individuazione di un'area di spiaggia libera per animali di compagnia;
6. Individuazione di n. 2 specchi d'acqua da destinare ad ormeggio e rimessaggio di imbarcazioni;
7. Per le aree già in concessione destinate a stabilimenti balneari, individuazione di aree concedibili per futuri ampliamenti fino ad uniformare ove possibile il fronte delle concessioni. Inoltre si è proceduto con il dare la possibilità sia alle concessioni esistenti che a quelle future di avere la possibilità di installare, nella stessa superficie sopra menzionata, la posa di sdraio e ombrelloni.
8. Regolamentazione di opere edilizie e manufatti in conformità alla vigente normativa;
9. Previsione per la zona centrale e la zona nord di gazebo dim. 4,00 x 4,00 da adibire per attività varie.

### **RILIEVO FOTOGRAFICO** (ved. TAV. n° 16)

Dott. Ing Vincenzo Palaia

I Progettisti

Geom. Notaro Domenico